



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____ / ____ / ____

COMUNE DI FOLLONICA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana	3
Art. 2 - Funzioni del Sindaco	3
Art. 3 - Finalità	3
Art. 4 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 5 - Vigilanza.....	4
TITOLO II – AREE DI PARTICOLARE TUTELA.....	4
Art. 6 - Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro	5
TITOLO III – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6
Capo I – Disposizioni comuni per tutte le attività produttive	6
Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione	6
Art. 8 - Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi	6
Art. 9 - Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree.....	7
Art. 10 - Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree	7
Capo II – Disciplina delle attività nel tratto pedonale di Via Roma, comprese le contermini Vi Martiri della Niccioleta, Via Amorotti, tratto di Via Colombo, angolo Via Roma e Via Parri.	7
Art. 11 – Attività e servizi vietati.....	7
Art. 12 – Attività economiche esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento	8
Art. 13– Attività commerciali sospese e immobili commerciali sfitti.....	8
TITOLO IV – SICUREZZA URBANA E IGIENICO SANITARIA DI AREE ED EDIFICI.....	9
Art. 14 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici	9
Art. 15 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici.....	9
TITOLO V – DECORO E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO	9
Art. 16 - Caduta di acqua sulla pubblica via.....	9
Art. 17 - Ripulitura terreni mantenuti a verde.....	10
Art. 18 - Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo	10
Art. 19 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.....	10
Art. 20 - Cautele obbligatorie in occasione di lavori.....	11

Art. 21 - Tutela degli edifici, delle fermate, del trasporto pubblico locale e degli impianti pubblici.....	11
Art. 22 - Divieto di utilizzo di acqua pubblica	12
Art. 23 - Divieto di campeggio e di accampamento	12
Art. 24 - Custodia degli animali.....	13
Art. 25 – Velocipedi	13
Art. 26 - Accattonaggio	14
Art. 27 - Atti vietati	14

TITOLO VI – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER LE LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE, DELLE LOCAZIONI BREVI, DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE E DEL SOVRAFFOLLAMENTO.....15

Art. 28 – Codice Identificativo Nazionale	15
---	----

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Pubblicità	16
Art. 30 - Abrogazione norme precedenti.....	16
Art. 31 – modalità di ricorso	16
Art.32 Entrata in vigore	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni od integrazioni ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto.

Art. 2 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, impedisce al Comandante del Corpo le direttive sull'attività di Polizia Municipale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Municipale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Comandante della Polizia Municipale.

Art. 3 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità agli artt. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. 267/2000, 40 e ss.. della L. R. Toscana 11/2020 e 9 D.L. 14/2017, ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, persegue le seguenti finalità:
 - a) tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
 - b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia del riposo;
 - c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).
2. **d) l'educazione alla convivenza ed alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;**
3. **e) la garanzia della protezione del patrimonio artistico ed ambientale.**

- 2. Per il raggiungimento delle finalità proposte ed anche allo scopo di favorire la crescita della sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile, l'Amministrazione comunale può avvalersi anche di volontari, singoli o associati, con le modalità, i limiti e nei casi previsti dal quadro normativo vigente.**

Art. 4 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina aspetti della civile convivenza e della coesione sociale per la vivibilità urbana e il contrasto dei fenomeni di degrado.
2. E' efficace, ove non diversamente disposto, in tutto il territorio del Comune di Follonica.
3. Si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private ad uso pubblico salvo diversa disposizione.
4. Le norme previste sono applicabili alle aree private, nei casi in cui le situazioni di carenza di igiene , di decoro o di degrado ambientale siano tali da creare ripercussioni negative sull'ambiente pubblico circostante.
5. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ambientali Volontarie previste dalla legge regionale, alle guardie zoofile. Il Comune, per le funzioni di accertamento, ai sensi dell'art. 42 della L.R. Toscana 117/2020, può individuare proprio personale dipendente, diverso dagli addetti alle strutture di Polizia Locale, incaricato di adempimenti relativi a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nel l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento, con le modalità della L. 689/1981, possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della L. 121/1981.

TITOLO II – AREE DI PARTICOLARE TUTELA

Art. 6 - Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le medesime disposizioni.
2. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
 - la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
 - il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
 - lordare, anche espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
 - recare molestia o disturbo alle persone e agli animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonchè porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 anzidetto, sono individuate le seguenti aree urbane:
 - a) **Area del centro urbano** : area ricompresa tra Via del Buttero, Via delle Collacchie, Via della Repubblica, via Bicocchi (compreso Largo Cavallotti e Piazza Don Minzoni), viale Matteotti, Via Lamarmora, Largo Chiosco di Macallè, linea di battigia, interessata da consistenti flussi turistici e da luoghi adibiti a verde pubblico (**Allegato 1**) ;
 - b) **Area Ex Ilva** : area sui cui insistono scuole, musei, complessi monumentali e altri istituti e luoghi di cultura (**Allegato 2**);
 - c) **Area Capannino** : area ricompresa tra Via Massetana, Via Sanzio fino ai Parchi Acquatici, Gorella delle Ferriere, Viale Europa, destinata allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli (**Allegato 3**).
 - d) **Arene del Distretto Sanitario e luoghi di culto** : area del Distretto Sanitario di Viale Europa, compresi i parcheggi e le pertinenze, e aree degli istituti e luoghi di culto, compresi gli spazi antistanti e le pertinenze.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I – Disposizioni comuni per tutte le attività produttive

Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione

1. È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi concessionati.
2. I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, etc.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell’attività sul suolo pubblico devono provvedere all’integrale pulizia delle aree concessionate. E’ fatto divieto di utilizzare le aree concessionate come deposito merci o arredi nei periodi di chiusura dell’attività.
3. La violazione delle norme del presente articolo, fatte salve le disposizioni speciali dell’art. 3, commi 16 e 18, della L. 94/2009 e che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di attività produttive.
4. Nel caso un concessionario, nell’ambito di un triennio, sia soggetto a due provvedimenti di chiusura emessi ai sensi dell’art. 3, commi 16 e 18, della L. 94/2009 si applica la decadenza della concessione. La decadenza sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

Art. 8 - Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l’obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.
2. Nel caso **in cui**, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile, la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Municipale via P.E.C., o via mail, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere il fatto a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall’esterno del locale.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di attività produttive

Art. 9 - Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di nocimento alla vivibilità urbana e alla sicurezza urbana potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono imposte con ordinanze del Sindaco ai sensi degli artt. 50, comma 5, 7-bis, 7-bis.1 e 54, comma 6, del D.Lgs 267/2000-
3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita ai sensi di quanto previsto nelle ordinanze e nei regolamenti attuativi di cui sopra e dal TULPS.

Art. 10 - Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

1. Le limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo precedente possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici o dall' obbligo di non utilizzo temporaneo degli stessi da parte dei concessionari, previa emanazione di apposita ordinanza, di competenza sindacale qualora intervenga sulla limitazione oraria, del dirigente di riferimento negli altri casi.
2. Potrà essere vietata altresì qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi quelli esercitati nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo oltretché l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica, previa emanazione di apposita ordinanza.
3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita ai sensi di quanto previsto nelle ordinanze attuative e dal TULPS.

Capo II – Disciplina delle attività nel tratto pedonale di Via Roma, comprese le contermini Vi Martiri della Niccioleta, Via Amorotti, tratto di Via Colombo-angolo Via Roma e Via Parri, per la tutela e la valorizzazione dell'area.

(NDR: modifiche ed aggiunte dell'ufficio)

Art. 11 – Attività e servizi e settori merceologici vietati

1. Per tutelare, in termini di sicurezza pubblica e di decoro urbano, nonché valorizzare le aree centrali quali luogo di aggregazione e socializzazione dei cittadini e dei turisti, di concerto con le associazioni locali di categoria, e nel bilanciamento degli interessi contrapposti, nelle sole aree del tratto pedonale di via Roma, comprese le contermini via Martiri della Niccioleta, via Amorotti, tratto di via Colombo angolo via Roma e via Parri, è vietato dall'entrata in vigore del presente regolamento l'avvio delle seguenti attività:
 - a. sale giochi e centri scommesse in genere, di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in

- forma accessoria rispetto all'attività principale;
 - b. internet point, money transfer e money change;
 - c. compro oro;
 - d. macellerie e pollerie;
 - e. commercio di vicinato di frutta e verdura;
 - f. laboratori di friggitoria con annesso punto vendita;
 - g. laboratori artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari etnici;
 - h. attività che vendono materiale erotico o pornografico;
 - i. lavanderie self service;
 - j. commercio di vicinato tramite fondi con distributori self service, sia alimentari che non alimentari.
2. L'avvio di un'attività senza il necessario titolo abilitativo configura una situazione di esercizio abusivo, soggetta alle relative sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle normative di settore. Tale condizione comporta l'immediata chiusura dell'esercizio o la cessazione dell'attività.
 3. Le SCIA finalizzate all'apertura e all'esercizio di tali attività saranno considerate irricevibili.

Art. 12 – Attività economiche esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento

1. Le attività vietate dal precedente articolo 11, se già esistenti al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, possono continuare a operare, ma non possono ampliare la superficie di esercizio ivi compresa l'eventuale occupazione di suolo pubblico.
2. Qualsiasi ampliamento della superficie di esercizio, come indicato nel comma precedente, sarà considerato attività abusiva, ovvero priva del necessario titolo abilitativo. Di conseguenza, saranno applicate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle leggi pertinenti, con la conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.
3. In caso di subentro o nuova gestione di attività esistenti, queste ultime potranno continuare a svolgere la loro attività.

Art. 13 – Attività commerciali sospese e immobili commerciali sfitti

1. Al fine di prevenire fenomeni di degrado, è fatto obbligo ai titolari di attività, ancorchè non attive ovvero momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere il decoro del fondo attraverso le seguenti attività:
 - a. provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b. mantenere in buono stato le insegne di esercizio eventualmente presenti e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse;
 - c. mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura, nonché provvedere alla cura delle eventuali fioriere;

- c. rimozione delle insegne degli esercizi definitivamente cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.
- 2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di edilizia ed urbanistica.

TITOLO IV – SICUREZZA URBANA E IGIENICO SANITARIA DI AREE ED EDIFICI

Art. 14 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici.

- 1. I proprietari di aree ed edifici che costituiscono luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc., hanno l'obbligo, qualora destinatari di ordinanza emessa dal Sindaco, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti intrusione di tali aree ed edifici.
- 2. In caso di inottemperanza all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54 TUEL si applica la sanzione prevista dall'art. 650 c.p.

3. Art. 15 - Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici

- 1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora destinatari di ordinanza emessa dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria, d' iniziativa oppure su eventuale indicazione dell'ASL, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo igienico sanitario.
- 2. In caso di inottemperanza all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 TUEL si applica la sanzione prevista dall'art. 650 c.p.

TITOLO V – DECORO E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 16 - Caduta di acqua sulla pubblica via

- 1. E' vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio a seguito di lavaggi, innaffiatura e piante, utilizzo di impianti di condizionamento o per qualsivoglia altra ragione.
- 2. Salvo l'applicazione dell'art. 674 c.p., la violazione delle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di edilizia ed urbanistica.

Art. 17 - Ripulitura terreni mantenuti a verde

1. Salvo quanto previsto dall'art. 29 del Codice della Strada in ordine agli obblighi rispetto alle strade, i proprietari di terreni mantenuti a verde su tutto il territorio comunale hanno l'obbligo di manutenerli in buone condizioni a tutela del decoro, dell'incolumità e dell'igiene pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti.
2. **I suddetti proprietari hanno l'obbligo di evitare che siepi e piantagioni fuoriescano dalle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico e di assicurare che dette recinzioni siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino ad un'altezza non inferiore a ml.1,80.**
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di ambiente.
4. In caso di accertata violazione dell'obbligo di cui sopra, ed in caso di mancata immediata risoluzione della problematica, l'autorità competente provvede con specifica ordinanza di cui all'art. 26 e 38 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, per l'igiene ambientale e tutela del territorio DCC n.8/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo

1. I pozzi e le cisterne devono essere provviste, a cura dei proprietari e di coloro che li gestiscono, di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'autorità da cui dipende l'organo accertatore dispone con ordinanza al proprietario, al gestore ovvero a chi esegue i lavori la cessazione immediata dell'attività illecita con ripristino delle condizioni di sicurezza o posizionamento di idonea segnaletica.

Art. 19 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su aree private di uso comune.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000. L'accertatore dispone la cessazione immediata dell'attività illecita con immediata rimozione degli ornamenti pericolosi.

Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di edilizia ed urbanistica.

Art. 20 - Cautelle obbligatorie in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di manutenzioni e lavori pubblici.

Art. 21 - Tutela degli edifici, delle fermate, del trasporto pubblico locale e degli impianti pubblici

1. È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni o apposizioni di qualsiasi tipo.
2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale su:
 - la pavimentazione stradale;
 - la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno;
 - le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale di linea e non di linea;
 - gli impianti dell'illuminazione pubblica;
 - le panchine;
 - gli alberi;
 - ogni altro elemento di arredo urbano.
3. È vietato spostare dal luogo ove è stata collocata ovvero alterare la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno. È altresì vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
4. È vietato rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
5. È vietato arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici.

6. E' vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14.
7. Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato da leggi speciali, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o prevedere, in alternativa, l'intervento coattivo con addebito delle spese a carico del trasgressore. L'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di manutenzioni e lavori pubblici.

Art. 22 - Divieto di utilizzo di acqua pubblica

1. E' fatto divieto di utilizzare l'acqua proveniente dai civici acquedotti per l'irrigazione di orti, colture agricole, giardini e prati, per lavare autoveicoli, natanti e simili e per il riempimento di piscine private, fisse e/o gonfiabili, salvo che sia preventivamente ottenuta specifica autorizzazione comunale o dell'Ente di gestione del servizio idrico integrato.
2. E' fatto divieto di ogni uso improprio della risorsa idrica pubblica.
3. E' fatto divieto di utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, dei vestiti e delle vettovaglie, l'innaffiamento di piante o fiori, riempimento di serbatoi di camper e roulotte ecc.). E' vietato attaccare tubi di gomma o plastica all'erogatore di fontane pubbliche per prelevare l'acqua potabile.
4. E' fatto inoltre divieto di far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
5. E' altresì vietato lasciare aperti i rubinetti delle pubbliche fontanelle.
6. E' vietato fare il bagno gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.
7. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di manutenzioni e lavori pubblici.

Art. 23 - Divieto di campeggio e di accampamento

1. In tutto il territorio del Comune di Follonica è vietato lo stazionamento finalizzato al campeggio con tende, rimorchi, roulotte, camper, caravan, veicoli e/o manufatti mobili comunque attrezzati per l'alloggio anche temporaneo, in terreni ed aree di proprietà pubblica che privata, nonché su sedi stradali e piazze pubbliche, al di fuori dalle aree espressamente previste ed autorizzate (campeggi – aree sosta - aree individuate dal regolamento per gli spettacoli viaggianti).
2. **Il divieto di accampamento, anche temporaneo, ed esteso anche alle situazioni emergenziali, quali quelle dei soggetti senza fissa dimora, in favore dei quali l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità, ha previsto forme di**

sostegno che possano garantire, nel rispetto della dignità personale, la salvaguardia del decoro, della sicurezza e dell'igiene pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada, **la violazione delle norme del comma 1 del presente articolo** è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di ambiente.

Art. 24 - Custodia degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali:
 - a) è fatto obbligo di:
 - utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti o nell'ambito delle disposizioni normative di rango superiore vigenti in materia.
 - adottare tutte le misure adeguate per evitare le fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno altri animali o persone.
 - b) è fatto divieto di:
 - utilizzare le aiuole pubbliche per lo sgambamento del proprio animale;
 - di sporcare gli spazi pubblici; in caso di imbrattamento, i proprietari degli animali o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi e di **bottiglia d'acqua comune, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, per la pulizia delle urine**, di cui devono avere la disponibilità.

Per la disciplina degli animali sul tratto arenile si provvede con specifica ordinanza del settore demanio

- 2) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di tutela animali.

Art. 25 – Velocipedi

1. E' disposta, ai sensi del Codice della Strada, la rimozione dei velocipedi collocati in modo da ostruire i passaggi pedonali e ciclabili od impedire la normale fruizione dei marciapiedi da parte dei cittadini e, in particolare, dei disabili.
2. E' altresì disposta, ai sensi del Codice dell'Ambiente, la rimozione dei velocipedi o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono nonché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico.
3. E' vietato legare o incatenare i velocipedi a infrastrutture non destinate allo scopo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente

competente in materia di ambiente. In caso di mancata contestazione immediata è disposta la rimozione del velocipede. Le modalità inerenti la rimozione, il deposito e la restituzione verranno indicate in apposita determinazione del dirigente competente.

Art. 26 - Accattonaggio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 669-bis c.p., è comunque vietato l'accattonaggio e la questua in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui l'accattonaggio e la questua siano effettuati con animali. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente della Polizia Municipale.

Art. 27 - Atti vietati

1. Fatte salvo quanto previsto dal Codice Penale, nel territorio del Comune di Follonica sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso a bordo di veicoli, pubblici o privati, in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo;
 - c) circolare in tenuta balneare (costume da bagno costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo a bordo dei mezzi del servizio pubblico locale, di linea o non di linea; È, altresì, vietato spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista;
 - d) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - e) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico; è altresì vietato ostruire le soglie d'ingresso degli edifici pubblici e privati che si affacciano sul suolo pubblico;
 - f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino al Presidio Sanitario; tutto ciò anche effettuando questua o offrendo servizi non autorizzati quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente della Polizia Municipale.

TITOLO VI – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER LE LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE, DELLE LOCAZIONI BREVI, DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE SOVRAFFOLLAMENTO

Art. 28 - Codice Identificativo Nazionale

1. La targhetta prevista dall'art. 13/ter del D.L. 18.10.2023, convertito nella Legge 15.12.2023, n.191, dovrà riportare esclusivamente la tipologia di attività (nella parte superiore) e il Cin (nella parte inferiore), trovando collocazione all'interno della pulsantiera dei campanelli presenti all'interno del condominio, qualora già esistente. Nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa dovrà essere installata in prossimità del campanello e dovrà essere in materiale resistente agli agenti atmosferici e durevole **nel tempo, in materiale riciclato**. La targhetta, che dovrà contenere le indicazioni previste con scritte di colore nero, dovrà avere sfondo bianco con bordatura azzurra e dovrà riportare sul lato sinistro per chi la guarda una piccola bandiera italiana e sul lato opposto, di eguale dimensioni, il logo del comune di Follonica. La medesima dovrà avere le dimensioni di cm.10 di larghezza e cm.2 di altezza. Sono autorizzate dimensioni minori per eventuali esigenze di spazio condominiale e in tal caso le targhe dovranno avere, per omogeneità, le medesime misure. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni della Sovrintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo.
2. La mancata esposizione della targa di cui al precedente comma è punita ai sensi dell'art. 13/ter co.9 del D.L. con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di attività produttive.

Art. 29 – Sovraffollamento delle unità abitative

1. ~~E' vietato il sovraffollamento di locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea od occasionale di più di una persona rispetto ai seguenti standard abitativi, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia:~~
 - a) da 38,00 mq a 41,99 mq per nuclei di 1 o 2 persone;
 - b) da 42,00 mq a 55,99 mq per nuclei fino a 3 persone;
 - c) da 56,00 mq a 65,99 mq per nuclei fino a 4 persone;
 - d) da 66,00 mq a 75,99 mq per nuclei fino a 5 persone;
 - e) da 76,00 mq a 85,99 mq per nuclei fino a 6 persone;
 - f) da 86,00 mq a 95,99 mq per nuclei fino a 7 persone;
 - g) oltre 96,00 mq 8 persone (per ogni occupante successivo + 10 mq)
2. ~~Fatte salve le sanzioni previste da leggi speciali, in caso di violazione delle norme del presente articolo il proprietario ovvero l'usufruttuario/locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000 per ogni persona ulteriore ai sopra indicati standard abitativi. Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 è il dirigente competente in materia di edilizia ed urbanistica.~~

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Pubblicità

1. L’emanazione del presente Regolamento di Polizia Urbana verrà debitamente pubblicizzata sul sito web ufficiale del Comune di Follonica dove viene, per debita informazione alla cittadinanza, inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Art. 30 - Abrogazione norme precedenti

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana cessano di avere efficacia i seguenti atti nonché tutti gli altri atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del Regolamento o con esse incompatibili:
 - Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2020 (individuazione aree alle quali si applicano le disposizioni degli artt, 9 e 10 D.L. 48/2017);
 - Ordinanza Sindacale n. 39/2010 (bivacchi, abbigliamento inadeguato, accattonaggio molesto...);
 - Ordinanza Sindacale n. 95/2006 (obblighi dei conduttori dei cani);
 - Ordinanza Dirigenziale n. 56/2006 (divieto di campeggio).

Art. 31 – Modalità di ricorso

L’autorità competente all’accertamento delle violazioni contemplate nel presente regolamento ed all’elevazione del relativo verbale, ha l’obbligo di esplicitare, nella redazione dello stesso, le modalità ed i tempi di ricorso. (*ndr: articolo aggiunto dagli uffici*)

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio.